

*Disciplinare per l'utilizzazione del fondo per la assegnazione di borse di studio
ai figli dei dipendenti dell'INFN*

Direzione Affari Generali dell'INFN
Ufficio Ordinamento

16 aprile 2013

Art. 1

1. All'inizio di ogni anno solare l'INFN, su proposta della Commissione di cui all'art. 6 – sentite le Organizzazioni Sindacali – determina il numero di borse di studio da concedere ai figli dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata superiore a 90 giorni, che frequentano le scuole, gli istituti e le Università di cui al successivo articolo 2 nei limiti d'importo fissati dalle vigenti norme legislative e contrattuali e dallo stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio di previsione, e indice i relativi bandi di concorso per titoli.

Art. 2

1. I concorsi di cui all'art. 1 sono indetti per l'assegnazione di borse di studio da attribuirsi, nel numero e nella misura specificate con la procedura dell'articolo 1, ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti dell'INFN che frequentano:

- a) le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti professionali;
- b) le università statali o libere o le scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 10.03.1962 n. 162, ovvero Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Art. 3

1. I candidati che aspirano all'assegnazione delle borse di cui all'articolo 1, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) qualora siano iscritti al secondo ed al terzo anno della scuola media secondaria di primo grado debbono aver riportato, al termine dell'anno scolastico precedente, l'ammissione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso;
- b) qualora siano iscritti al primo anno della scuola media secondaria superiore o di un istituto professionale debbono aver conseguito il titolo di licenza media, al termine dell'anno scolastico precedente, riportando almeno il giudizio di buono;
- c) qualora siano iscritti dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie superiori o dal secondo al terzo anno di un istituto professionale, debbono aver riportato al termine dell'anno scolastico precedente, una votazione media non inferiore a 6,5/10. Ai fini del computo della media anzidetta non verranno calcolati i voti riportati in condotta e religione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4;
- d) qualora siano iscritti al primo anno di Università o a corsi a fini speciali, debbono aver conseguito nell'anno scolastico precedente, il prescritto titolo di maturità riportando la votazione di almeno 70/100, o punteggio equivalente;
- e) qualora siano studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, devono aver conseguito una media non inferiore a 24/30, su tutti gli esami sostenuti negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione, e, inoltre, aver ottenuto per ciascuno degli anni precedenti a quello di iscrizione una somma di crediti non inferiore all'80% del totale dei crediti.
- f) qualora siano studenti universitari, iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale, devono aver conseguito la laurea triennale con voto di laurea non inferiore a 90/110;
- g) qualora siano studenti universitari iscritti al secondo anno di corso di laurea magistrale devono aver conseguito nel primo anno una media non inferiore a 24/30 sugli esami sostenuti e corrispondenti ad una somma di crediti non inferiore all'80% dei crediti previsti.

Art. 4

1. Per partecipare al concorso i figli dei dipendenti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dai competenti Uffici dell'INFN, che dovrà recare firma degli stessi nonché quella del genitore dipendente, la qualifica del dipendente stesso e l'indicazione della sede di lavoro.
2. La domanda dovrà pervenire alla Direzione Affari Generali, entro i termini previsti dal bando.
3. Le domande presentate tardivamente o la cui documentazione sia incompleta o non corrisponde esattamente alle norme del bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.
4. Gli studenti universitari possono ottenere la borsa di studio purché non siano fuori corso.

Art. 5

1. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà redatte ai sensi della normativa vigente, riguardanti le seguenti condizioni o circostanze:

- a) composizione del nucleo familiare comprendente il genitore dipendente, l'altro genitore, anche se separato legalmente ed effettivamente o divorziato e i figli di entrambi effettivamente a carico di essi;
- b) reddito percepito da ciascun componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) nell'anno precedente all'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;
- c) iscrizione e frequenza della scuola media inferiore, superiore, istituto professionale, università, scuola diretta a fini speciali, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, presso il quale lo studente è iscritto nell'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;
- d) per gli studenti di scuola media inferiore:
 - promozione alla classe successiva conseguita nel precedente anno scolastico;

per gli iscritti alla scuola media superiore:

- se iscritti al primo anno: giudizio col quale è stata conseguita nel precedente anno scolastico la licenza media inferiore;
- se iscritti ad anni successivi al primo: voti riportati in ciascun materia al termine dell'anno scolastico precedente;

per gli iscritti all'Università o Istituti equivalenti:

- se iscritti al primo anno: voto di conseguimento della maturità nell'anno scolastico precedente;
- iscritti ad anni successivi al primo: elenco di tutti gli insegnamenti, con relativi crediti, previsti dal piano di studi degli anni accademici precedenti quello per il quale è bandito il concorso con l'indicazione delle votazioni riportate negli esami sostenuti;

- e) assenza di analoghe borse o sovvenzioni comunque denominate, erogate o da erogare da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, per l'anno scolastico per il quale è bandito il concorso .

Art. 6

1. Le domande pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'INFN con propria disposizione e composta in base ai seguenti criteri:
un componente effettivo ed uno supplente designati da ciascuna OO.SS rappresentativa;
un numero di componenti effettivi e supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, in modo da assicurare la pariteticità della Commissione;
uno dei componenti effettivi ed uno supplente designati dall'Istituto sono rispettivamente il Presidente ed un componente del CUG (il componente supplente è designato fra quelli di nomina dell'Istituto);
onde promuovere le pari opportunità fra generi, è assicurata la designazione in Commissione di almeno un terzo di donne sia per la parte designata dalle OO.SS sia per quella designata dall'Istituto.

2. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto. Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.

3. La Commissione avrà il compito di verificare la regolarità delle domande stesse e di attribuire le borse.

4. La Commissione durerà in carica quattro anni.

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo al profitto scolastico la Commissione assegnerà un punteggio in centesimi corrispondente alla media dei voti riportati.

6. Per l'attribuzione del punteggio relativo al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, la Commissione disporrà, in funzione inversa alla misura del reddito, di 50 punti, così ripartiti:

Punteggio reddito pro-capite

- reddito pro-capite inferiore a	€ 7.500,00			punti	50
- reddito pro-capite tra	€ 7.501,00	e	€ 12.500,00	punti	40
- reddito pro-capite tra	€ 12.501,00	e	€ 20.000,00	punti	30
- reddito pro-capite tra	€ 20.001,00	e	€ 27.500,00	punti	20
- reddito pro-capite tra	€ 27.501,00	e	€ 35.000,00	punti	10

7. A parità di punteggio complessivo viene data la precedenza al candidato con il punteggio più elevato nel profitto scolastico; in caso di ulteriore parità al candidato con minor reddito pro capite.

8. Le borse di studio saranno erogate in una unica soluzione.